



N° PAP-00260-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 20/01/2026 al 04/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2026 del 19/01/2026

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, al 31.12.2024

Il giorno 19/01/2026 alle ore 14:45, in Afragola e nella sede del Palazzo Comunale, il Commissario Prefettizio FERNANDO MONE, assistito dal Segretario Generale ELISABETTA FERRARA, procede all'esame dell'atto in oggetto.

Assiste: ELISABETTA FERRARA - Segretario Generale

Presiede: FERNANDO MONE - Commissario Prefettizio

Esito: Approvata con immediata esegibilità

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

I. l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) e s.m.i. impone una ricognizione periodica al 31 dicembre di ogni anno delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali (c.d. “*revisione ordinaria delle partecipazioni societarie*”);

II. ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. lgs n. 175 del 19.08.2016 (TUSP), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

III. l'Ente Comunale, fermo restando quanto sopra indicato al comma 1, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co 2, del T.U.S.P:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

....omissis...ed in particolare (cfr. comma 4) per “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. omissis... tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”.

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra richiamato;

b. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Vista la Deliberazione n. 27/2020/PAR la Corte dei Conti, Sez. Lazio, sostiene che le società consortili a partecipazioni pubbliche rientrano a pieno titolo nella disciplina dettata dal 175/2016. Ne consegue che le stesse sono assoggettate a razionalizzazione, senza deroghe di alcun tipo legata ai loro attuali caratteri organizzativi ed all'assenza dello scopo di lucro, con obbligo per gli enti soci di assicurarne, in alternativa alla dismissione, la piena rispondenza ai requisiti minimi di redditività fissata dalle dette norme, motivandone in concreto la convenienza rispetto all'utilizzo di formule diverse eventualmente meglio rispondenti agli obiettivi da perseguire;

Preso atto che il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. **Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216** – quota 100%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 con un capitale sociale di €. 15.000,00. Si tratta di una società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, ed è attiva;
2. **Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord- Est di Napoli SCpA.** – quota 15,83%, società in liquidazione. Difatti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della predetta Società, ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;
3. **A.C.C.C. n19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA').c.f. 09561061210** quota 45%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1;

Richiamato il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica, munita dei relativi allegati, adottato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015;

Viste, richiamate e confermate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, attraverso le quali, il Comune di Afragola ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 150 del 19.12.2018 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 28.12.2018, concernente la revisione ordinaria; le successive Deliberazioni relative alla revisione delle società partecipate nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95/2022 del 28.12.2022 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29/12/2023 nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale n.

2/2025 del 16/01/2025 avente ad oggetto la revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, rispettivamente al 31.12 per gli anni 2021,2022 e 2023;

Precisato che la società Afragol@Net Srl Unipersonale è una società in house providing, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto per fini istituzionali alle attività del Comune di Afragola suddistinte in n. 4 (quattro aree) ovvero: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa;

Precisato altresì che l'A.C.C.C. n.19 è un consorzio fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispiano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati;

Preso atto altresì che il Comune di Afragola detiene una partecipazione nel Consorzio CISS (Consorzio Intercomunale tra n. 24 Comuni a cui il Comune di Afragola ha aderito) con una quota percentuale del 4,1667 %., Consorzio che, a sua volta, ha una partecipazione nella società INCO.FARMA S.p.A. Il Consorzio C.I.S.S. ha sostenuto, per il tramite del Prof. Avv. Nicola De Luca, che la figura di C.I.S.S. ed INCO. FARMA. S.p.A non configurassero affatto partecipazioni. Tale eventualità, benchè con motivazioni differenti, veniva confermata dal parere del prof. Avv. Francesco Fimmanò a seguito di richieste nata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.48/2025 del 27/06/2025 “APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA TRIENNIO 2025/2027” e dalla determinazione dirigenziale n. 1367/2025 del 15/07/2025 del Dirigente Finanziario. Non possedendo una percentuale di partecipazione tale da consentire la determinazione autonoma di scelte aziendali, non si ritiene di procedere a revisione di tale partecipazione, come evidenziato anche dal prof. Fimmanò che nel parere comunicato all'Ente con nota prot. 69884/2025 del 01/12/2025 sottolineando che *“la mancanza di una qualsivoglia tipologia di controllo, e per di più di collegamento sia dei Comuni sul C.I.S.S. sia di quest'ultimo su Inco.Farma S.p.A., tanto diretto quanto indiretto, esclude la possibilità di ritenere che il Comune di Afragola, nel caso specifico, detenga una partecipazione indiretta sulla stessa Inco.Farma S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del T.U.S.P., sicché manca il presupposto affinché possa procedersi all'assunzione del provvedimento di cui all'art. 20 del medesimo D. Lgs. 175/2016 (o anche “Legge Madia”) nei confronti della medesima S.p.A. “*

Atteso che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, occorre provvedere, entro il 31.12.2025, alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e che ai sensi dell'art. 42 comma 1,

lett. e) del D.Lgs. 267/2000 la competenza esclusiva in materia di partecipazioni è attribuita al Consiglio Comunale;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipate dall’Ente Comunale, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Dato atto che, per quanto sopra, occorre autorizzare il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, in quanto rientrante nelle ipotesi assentite dagli articoli 4 e 20 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) e ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

Considerate le linee guida emanate dal Mef – Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti, che contengono tra l’altro le schede tipo per la redazione dei provvedimenti per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni al 31 dicembre 2024, da trasmettere *online* attraverso l’applicativo “Partecipazioni” nei termini di legge, che si allegano così come trasmesse dalle stesse società partecipate, ai fini della stesura della revisione periodica delle società partecipate dell’ente alla data del 31.12.2024, si elencano le società partecipate dell’Ente:

1. Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216 – quota 100% *ESITO DELLA RILEVAZIONE (mantenimento)*;

2. Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord- Est di Napoli SCpA. – quota 15,83%, società in liquidazione. Difatti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della predetta Società, ai sensi dell’art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore;

3. A.C.C.C n.19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA’).c.f. 09561061210 quota 45%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1;(*mantenimento*);

Considerato altresì che, tutti i dati e le informazioni relative alle società partecipate dell’Ente sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ed i relativi bilanci, sono agli atti del settore Finanziario;

Ritenuto opportuno approvare i risultati della revisione periodica delle partecipate al 31.12.2024 e di approvare i documenti previsti dal Mef Dipartimento del Tesoro, allegati e trasmessi dalle società partecipate nonché la relazione tecnica allegata;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 42, co. 1 lettera e), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che attribuisce la competenza esclusiva in materia di partecipazioni societarie al Consiglio Comunale;
- il D. Lgs. 175/2016 (TUSP) integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché il parere del

Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega;

Per tutto quanto sopra esposto, propone

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI DELIBERARE

di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di **approvare** la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Afragola, alla data del 31.12.2024, così come su indicata:

1. autorizzando il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, per le motivazioni e secondo le modalità di cui in relazione istruttoria;
2. dando atto che per la società Città del Fare è già stato deliberato lo scioglimento;
3. autorizzando il mantenimento dell'A.C.C.C. n. 19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA');

di **prendere atto** che la cognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione, descritto e motivato nell'allegata relazione tecnica;

di **trasmettere** il presente provvedimento alle società partecipate del Comune di Afragola;

di **dare atto** che, si deroga a quanto indicato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, in quanto il Comune di Afragola non ha affidato ad alcuna società partecipata i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete e pertanto non viene allegata alcuna relazione illustrativa sull'andamento dei predetti servizi pubblici locali;

di **assicurare** che l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;

di **trasmettere**, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

di **rendere** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00,

**Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del Settore Finanziario, Dott. Marco Chiauzzi.

Acquisiti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto.

Visti

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 42, co. 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che attribuisce la competenza esclusiva in materia di partecipazioni societarie al Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 175/2016 (TUSP) integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

DELIBERA

di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di **approvare** la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Afragola, alla data del 31.12.2024, così come su indicata:

1. autorizzando il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, per le motivazioni e secondo le modalità di cui in relazione istruttoria;
2. dando atto che per la società Città del Fare è già stato deliberato lo scioglimento;
3. autorizzando il mantenimento dell'A.C.C.C. n. 19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA');

di **prendere atto** che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione, descritto e motivato nell'allegata relazione tecnica;

di **trasmettere** il presente provvedimento alle società partecipate del Comune di Afragola;

di **dare atto** che, si deroga a quanto indicato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, in quanto il Comune di Afragola non ha affidato ad alcuna società partecipata i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete e pertanto non viene allegata alcuna relazione illustrativa sull'andamento dei predetti servizi pubblici locali;

di **assicurare** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato alla banca dati società partecipate, ex art. 24, co 1 del dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e D.L. 90/2014;

di **trasmettere**, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

di **dichiarare** stante l'urgenza determinata dalla scadenza dei termini di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

Documento di Consultazione

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Afragola ha adottato il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica, munita dei relativi allegati, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2025 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2025 del 08.07.2015.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella Legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle

- grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art. 16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all’articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Deliberazione

di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 corredate da una relazione tecnica, il Comune di Afragola ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216 – quota 100%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 con un capitale sociale di €. 15.000,00. Si tratta di una società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, ed è attiva. Il mantenimento della società partecipata **Afragol@Net Srl Unipersonale**, è previsto in quanto rientrante nelle ipotesi assentite dal D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) di cui al punto d) dell'art. 4, co. 2; ciò veniva confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4, comma 4, del predetto Decreto il quale così recita: *"Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."*;

Dato atto che:

- la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì *"attività amministrativa in forma privatistica"*, ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali;
- la società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, difatti svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddistinte nelle predette n. 4 (quattro aree):

Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.

- il modello gestionale *"in house"* garantisce l'effettiva capacità di produzione dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva;
- la peculiarità dell'affidamento *in house providing* per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente

comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

2. Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord- Est di Napoli SCpA. – quota 15,83%, società in liquidazione.

La società Città del Fare S.c.p.a. non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa e nel corso dell'ultimo quinquennio diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della predetta Società, ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore. La liquidazione, a tutt'oggi non è ancora ancora chiusa.

A.C.C.C N. 19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')c.f. 09561061210 quota 45%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1;

E' un consorzio fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati.

Per le predette società si ha il mantenimento senza interventi di razionalizzazione e si rappresenta quanto indicato al paragrafo 2.

Si evidenzia, inoltre:

- il recesso dalla ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L. c.f. 12236141003 notificato dal Sindaco con protocollo n. 10804 del 01.03.2023, partecipazione detenuta alla data del 31.12.2022;
- la partecipazione nel Consorzio CISS (Consorzio Intercomunale tra n. 24 Comuni a cui il Comune di Afragola ha aderito) con una quota percentuale del 4,1667 %., Consorzio che, a sua volta, ha una partecipazione nella società INCO.FARMA S.p.A. Il Consorzio C.I.S.S. ha sostenuto, per il tramite del Prof. Avv. Nicola De Luca, che la figura di C.I.S.S. ed INCO. FARMA. S.p.A non configurassero affatto partecipazioni. Tale eventualità, benché con motivazioni differenti, veniva confermata dal parere del prof. Avv. Francesco Fimmanò a seguito di richieste nata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/2025 del 27.06.2025 "APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA TRIENNIO 2025/2027" e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1367/2025 del 15.07.2025 del Dirigente Finanziario.
- Non possedendo una percentuale di partecipazione tale da consentire la

determinazione autonoma di scelte aziendali, non si ritiene di procedere a revisione di tale partecipazione, come evidenziato anche dal prof. Fimmanò che nel parere comunicato all'Ente con nota prot. 69884/2025 del 01.12.2025 sottolineando che "la mancanza di una qualsivoglia tipologia di controllo, e per di più di collegamento sia dei Comuni sul C.I.S.S. sia di quest'ultimo su Inco.Farma S.p.A., tanto diretto quanto indiretto, esclude la possibilità di ritenere che il Comune di Afragola, nel caso specifico, detenga una partecipazione indiretta sulla stessa Inco.Farma S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del T.U.S.P., sicché manca il presupposto affinché possa procedersi all'assunzione del provvedimento di cui all'art. 20 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 (o anche "Legge Madia") nei confronti della medesima S.p.A.". Oltremodo altro quesito posto al prof. Fimmanò "Può la società Inco.Farma Spa, essere considerata partecipata dal Comune di Afragola ed inserita nel GAP o non va qualificata come tale e dunque la deliberazione 90/2023 va modificata nel senso di escludere detta società dal novero delle società partecipate?", lo stesso dava esito negativo, pertanto non può essere considerata come partecipata.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredata da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti

amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda alle schede indicate che sono state riscontrate a mezzo protocollo dalle società interessate.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015, nonché con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.09.2017 il

Comune di Afragola ha provveduto ad *attivare, e/o a proseguire*, le *attività/procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

L'Amministrazione comunale nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2025 del 16.01.2025 avente ad oggetto *"Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, al 31.12.2023"* manifestava l'intenzione di procedere alla razionalizzazione della Società Afragol@net srl Unipersonale. Il ruolo strategico di tale società, è stato messo in discussione dalla contrazione del fatturato, sceso nella media del triennio precedente al di sotto del milione di euro, viene così riconfermato e rafforzato.

Il Piano Urbanistico Comunale, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 25.07.2024, all'art. 68, comma 10, delle norme tecniche di attuazione del PUC, prevede che l'attuazione della ZTOPT avviene mediante la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana, a prevalente capitale pubblico, di cui all'art. 120 del TUEL. Quindi, ad esempio, tutta l'area nei dintorni della Stazione A.V. potrà essere valorizzata esclusivamente attraverso lo strumento della STU; ma tale indispensabile strumento non è oggi nella disponibilità del Comune di Afragola. Pertanto il Sindaco Pannone aveva incaricato i Dirigenti competenti di predisporre uno studio, nonché gli atti conseguenziali, teso alla trasformazione della società Afragol@net srl Unipersonale in una Società per azioni che abbia come fine sociale tanto la prosecuzione ed il completamento delle attività ad oggi affidategli, quanto la gestione della trasformazione urbana dell'area intorno alla stazione. Su tale complessa questione si è chiesto un parere al prof. Avv. Francesco Fimmanò, il quale rendeva tale parere acquisito al protocollo generale dell'Ente sottolineando che *"L'art. 120 del TUEL prevede che «Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti». La modalità di costituzione non è precisata, sicché nulla esclude che possa avvenire tramite trasformazione di una Società già esistente, anche ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli artt. 2498 e ss. È quasi ovvio precisare che il rapporto della s.r.l. con i dipendenti, in conseguenza della trasformazione, proseguirà con la s.p.a. ai sensi dell'art. 2112, poiché nella fattispecie cambiano solo la veste giuridica (ossia il tipo sociale) e l'oggetto sociale, ma non la persona giuridica e quindi non v'è alcun mutamento soggettivo del datore di lavoro."*

Vista, altresì, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) da parte della Giunta comunale con Deliberazione n. 58/2025 del 18.08.2025, in cui si evinceva la volontà dell'Amministrazione comunale di avviare l'iter per la trasformazione della suddetta società Afragol@net srl Unipersonale in una Società di Trasformazione Urbana S.p.A.

4. CONCLUSIONI

Si dà atto che:

1. Per la società partecipata **Afragol@net srl** Unipersonale, sussistono i presupposti per il mantenimento poiché non presenta criticità, per le finalità del presente atto, che possano ingenerare dubbi sulla legittimità del mantenimento. Sussistono, pertanto, le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa, in quanto:

- a) E' in fase di definizione il piano di trasformazione di detta società in una Spa che abbia quale scopo sociale la trasformazione urbana dell'area intorno alla stazione A.V., nonché la predisposizione ed approvazione degli atti fondamentali alla vita della nuova compagnia societaria quali la modifica dello Statuto e l'approvazione dello schema di contratto di servizio;
- b) Nelle more del completamento del sub a) non rilevandosi criticità gestionali della società Afragol@net srl Unipersonale per le finalità del presente atto, sussistono le condizioni per il mantenimento in quanto la fattispecie rientra nelle ipotesi assentite dal D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) di cui al punto d) dell'art. 4, co. 2; ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4, comma 4, del predetto Decreto il quale così recita: "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*"

La peculiarità dell'affidamento in house providing per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

2. Per la società partecipata **Città del Fare c.f. 03556041212 - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA** - non sussistono i presupposti per il mantenimento e/o alienazione, in quanto la stessa è stata già posta in liquidazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016.

3. Per **A.C.C.C N.19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITÀ c.f. 09561061210** quota 45%, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1; sussistono i presupposti per il mantenimento in quanto svolge un'attività fondamentale per l'Ente.

**Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93)



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Documento di consultazione

**SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 1, TUSP)**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	09561061210
Denominazione	A.C.C.C. N19
Data di costituzione della partecipata	
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	

- (1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- (2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- (3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	NAPOLI
Comune	AFRAGOLA
CAP*	80021
Indirizzo*	PIAZZA MUNICIPIO 1
Telefono*	08117553813
FAX*	
Email*	AZIENDACONSORTILEACCC@GMAIL.COM

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	88.99
Attività 2	
Attività 3	

SCHEMA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	29
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	25000

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	477.599,62	-1.002.334,97	5.879.651,50		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata		
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾		
Denominazione della società quotata controllante		
Attività svolta dalla Partecipata		
Descrizione dell'attività		
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾		
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)		
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)		
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)		
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾		
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾		
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾		
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾		
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾		
Note*		

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Documento di consultazione

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	05025651216
Denominazione	Afragolanet srl unipersonale
Data di costituzione della partecipata	16/02/2005
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	

- (1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- (2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- (3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	Napoli
Comune	Afragola
CAP*	80021
Indirizzo*	Piazza Municipio, 1
Telefono*	081.8529111
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	63.10.21
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato ^{\$}	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:
https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

\$ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	6.115	21.746	2.423	4.822	34.832

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	768,107	813.443	926.388
A5) Altri Ricavi e Proventi	17	905	510
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	100%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata		
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾		
Denominazione della società quotata controllante		
Attività svolta dalla Partecipata		
Descrizione dell'attività	Elaborazione dati	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾		
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	<input type="checkbox"/>	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	<input type="checkbox"/>	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	<input type="checkbox"/>	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	<input type="checkbox"/>	
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾		
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾		
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾		
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	<input type="checkbox"/>	
Note*		

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Documento di consultazione

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03556041212
Denominazione	CITTA' DEL FARE SCPA
Data di costituzione della partecipata	12/11/1998
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	05/07/2016
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	

- (1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.
- (2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
- (3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	NAPOLI
Comune	AFRAGOLA
CAP*	80021
Indirizzo*	PIAZZA MUNICIPIO 1
Telefono*	0818696363
FAX*	0818696363
Email*	SEGRETARIA.CITTADELFARE@PEC.IT

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	<input type="checkbox"/>
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato ^{\$}	<input type="checkbox"/>
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	<input type="checkbox"/>
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:
https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

\$ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio					

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁶⁾	18,67%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata		
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾		
Denominazione della società quotata controllante		
Attività svolta dalla Partecipata		
Descrizione dell'attività		
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾		
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)		
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)		
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)		
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾		
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾		
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾		
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾		
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾		
Note*		

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco - società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 2/2026 DEL 5 GENNAIO 2026

Parere alla proposta di deliberazione n. 30/2025 del 30/12/2025 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio, avente come oggetto “Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D. Lgs. del 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. del 16 giugno 2017 n. 100, al 31.12.2024”.

Il giorno 5 del mese di gennaio, dell'anno 2026, in modalità telematica, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Afragola, nelle persone di:

- avv. prof. Carmine Cossiga, presidente;
- dott. Marcello Santagata, componente;
- dott. Derna De Monaco, componente,

per esaminare la **proposta di delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 30/2025 del 30/12/2025** avente ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024”*, a firma del Dirigente del Settore Finanziario.

Premesso

- che l'art. 3 del D. Lgs. 175/2016 prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”*;
- che il successivo art. 4, comma 1, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- che nei limiti anzidetti, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
- che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000.

Preliminamente si osserva che nonostante la giurisprudenza contabile abbia più volte ribadito la necessità di rilasciare il parere sulla delibera di ricognizione delle società partecipate, da intendere come "opportunità di collaborare con l'ente", la normativa contenuta nel Tusp e nel Tuel non contiene una disposizione che impone automaticamente al revisore di esprimere un parere sulla delibera di razionalizzazione delle partecipate. Sul punto, i "*Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione*", pubblicati dal Cndcec nel febbraio 2019 hanno precisato che, il parere dell'Organo di revisione sul piano di razionalizzazione, è da rilasciare, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi. Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi.

Dalla ricognizione effettuata dall'Ente in seguito alla relazione istruttoria del Dirigente finanziario dalla quale emerge che il Comune di Afragola possiede al 31.12.2025 solo le partecipazioni innanzi citate che rispettano il tipo di società e le finalità perseguitibili di cui agli articoli 3 e 4 del D.lgs. 175/2016;

1. Afragol@net s.r.l. unipersonale c.f. 05025651216 quota 100% con sede legale in Afragola alla Piazza Municipio n. 1, capitale sociale euro 15.000,00 interamente versato, con socio unico, quale il Comune di Afragola; società in house providing posseduta interamente dal comune di Afragola, costituita in data 16 febbraio 2005, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 22.10.2004. Affidataria diretta di servizi comunali quale unico committente ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di sviluppo di attività comunale distinta in quattro aree: area finanziaria, area tecnica, area informatica e area amministrativa;

2. Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli S.C.p.A., quota di partecipazione 15,83%, società in liquidazione, il cui scioglimento è stato deliberato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 17/05/2016 e, pertanto, si è in attesa del completamento della liquidazione per la definitiva cancellazione dal

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Registro delle Imprese. La liquidazione, a tutt'oggi non è ancora ancora chiusa;

3. A.C.C.C. n 19 (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')
c.f. 09561061210 quota 45%, con sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1; sussistono i presupposti per il mantenimento in quanto svolge un'attività fondamentale per l'Ente.

Si ricorda che il comune di Afragola detiene, altresì, una partecipazione nel Consorzio CISS (Consorzio Intercomunale tra n. 24 Comuni a cui il Comune di Afragola ha aderito) con una quota percentuale del 4,1667 %., Consorzio che, a sua volta, ha una partecipazione nella società INCO.FARMA S.p.A., società mista a partecipazione pubblico-privato con capitale prevalentemente privato codice fiscale e partita iva n. 05029881215, sede legale in Napoli, via Taddeo da Sessa, capitale sociale euro 520.000,00 i.v., che ha in affidamento la gestione della farmacia comunale n. 16 assegnata al comune di Afragola dalla Regione Campania.

Ad avviso del comune, la quota di partecipazione in tale consorzio, non essendo una percentuale tale da consentire la determinazione autonoma di scelte aziendali e la mancanza di una qualsivoglia tipologia di controllo tanto diretto quanto indiretto, esclude la possibilità di ritenere che il Comune di Afragola, nel caso specifico, detenga una partecipazione indiretta sulla stessa Inco.Farma S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del T.U.S.P., sicché manca il presupposto affinché possa procedersi all'assunzione del provvedimento di cui all'art. 20 del medesimo D. Lgs. 175/2016 (o anche "Legge Madia") nei confronti della medesima Società.

In ogni caso, sembra corretto riportare in questa sede che di diverso avviso è la Deliberazione n. 47/2021/GEST della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio che al punto 4.1 precisa che anche le partecipazioni indirette non di controllo vengano ricomprese nella cognizione e razionalizzazione delle partecipazioni.

Dall'esame ricognitivo delle partecipazioni eseguito dal Consiglio Comunale per l'anno 2023, era emerso che per la società Afragol@net ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) in quanto la società ha conseguito un fatturato medio nel triennio precedente 2021-2023 inferiore al milione di euro prevedendo quale misura principale di razionalizzazione la trasformazione della società Afragol@net srl Unipersonale in una Società per azioni con fine di trasformazione urbana dell'area intorno alla stazione AV;

Ferma l'intenzione dell'Amministrazione di procedere alla trasformazione della società Afragol@net srl Unipersonale in una Società per azioni con il fine di trasformazione urbana dell'area intorno alla stazione AV (v. pagina 9 della Relazione illustrativa), valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente Comunale, con

particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, si propone di "autorizzare il mantenimento della società, in quanto rientrante nelle ipotesi assentite dagli articoli 4 e 20 del D.Lgs 175/2016 (TUSP) e ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Il Collegio, pur prendendo atto che la società non è mai stata in perdita, ricorda che il mantenimento di una società in house che gestisce servizi strumentali con fatturato medio inferiore a 1 milione di euro nel triennio è generalmente ammissibile, ma richiede una giustificazione rigorosa basata su specifici criteri di legittimità (come l'assenza di soluzioni alternative più efficienti e il perseguimento di finalità istituzionali specifiche), dovendo dimostrare la sua indispensabilità e efficienza, anche se gestisce servizi strumentali. Nella Relazione tecnica (pag. 5) vengono motivate le ragioni del mantenimento *"da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata."* Inoltre, invita l'Ente ad un'attenta riflessione sulla concreta realizzazione degli indirizzi prospettici annunciati.

Si precisa che il Tusp prevede che debbano essere menzionati nelle cognizioni annuali anche gli organismi partecipati di natura non societaria allo scopo di verificare che questi non svolgano attività analoghe a quelle oggetto delle società partecipate. In tal caso l'ente sarebbe chiamato a valutare la dismissione della partecipazione societaria. Ancora, il censimento e la valutazione di tutti gli organismi partecipati da parte dell'ente locale sono necessari anche per la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica ed eventuale perimetro di consolidamento.

La necessità di censire anche le partecipazioni non societarie è stata più volte ribadita dal Mef «che periodicamente, nel "manuale operativo" adottato, da ultimo in data 11 marzo 2024, in concomitanza dell'avvio della annuale acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e del censimento delle partecipazioni precisa come nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali debbano indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al Dlgs n.118/2011, par. 3.1)» (deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2024/FRG). Infatti, l'obbligo di censimento è previsto dall'articolo 17, comma 4, del Dl 24 giugno 2014 n. 90, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si rammenta che gli esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, devono essere comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di monitoraggio del ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 15 del Dlgs 175/2016, per il

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

tramite dell'applicativo “Partecipazioni”, ai fini delle verifiche di rispettiva competenza.

Nei sensi sopra indicati è parere che, letto, approvato e sottoscritto digitalmente come appresso, sarà inserito nell'apposito raccoglitore e trasmesso via PEC al protocollo per la sua assegnazione al Sig. Commissario prefettizio, al Segretario Generale e al Capo Settore Finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

avv. prof. Carmine Cossiga dott. Marcello Santagata dott. Derna De Monaco

Documento di Consultazione



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

Parere di regolarità tecnica per la Proposta di Delibera N° 30/2025 del 30/12/2025

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, al 31.12.2024

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 08/01/2026



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

Parere di regolarità contabile per la Proposta di Delibera N° 30/2025 del 30/12/2025

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, al 31.12.2024

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 08/01/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Commissario Prefettizio
FERNANDO MONE

Segretario Generale
ELISABETTA FERRARA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 20/01/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 19/01/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).